

# ATTO DI FONDAZIONE

Fondazione .....

Davanti allo scrivente notaio ... , sono comparsi oggi per la costituzione di una fondazione:

- Signor ...
- e
- Signora ...

Questi hanno dichiarato al notaio la propria volontà e chiesto di far constare per atto pubblico quanto segue:

### **Art. 1            denominazione e sede**

Sotto la denominazione „Fondazione .....“ è costituita una fondazione autonoma ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC; RS 210) con sede a...

### **Art. 2            scopo**

La Fondazione mira / si prefigge / ha come scopo...

### **Art. 3            patrimonio**

Alla fondazione è devoluto un capitale iniziale pari a CHF ... .

Il patrimonio della fondazione potrà essere incrementato:

- da versamenti dei fondatori o di terzi
- dai proventi dal patrimonio della fondazione

### **Art. 4            organi**

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione
- l'ufficio di revisione

## **Art. 5 consiglio di fondazione, composizione e costituzione**

La gestione della fondazione spetta a un consiglio di fondazione che si compone da ... membri, che per principio operano a titolo onorifico.

Il consiglio di fondazione si completa e si costituisce da se.

Fanno parte del primo consiglio di fondazione:

- ...
- ...

## **Art. 6 durata della carica**

La durata della carica dei membri del consiglio di fondazione è di ... anni con possibilità di rielezione.

Prima del termine del periodo di carica, il consiglio di fondazione sarà nuovamente designato dai suoi membri per cooptazione. Se durante un periodo di carica dei membri del consiglio di fondazione si dimettono, per il periodo restante si procederà a delle elezioni suppletorie.

Una revoca dalla carica quale membro del consiglio di fondazione per motivi giustificati è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente il proprio mandato.

La revoca dalla carica è deliberata dal consiglio di fondazione con una maggioranza pari a 2/3.

## **Art. 7 competenze**

Al consiglio di fondazione compete la gestione della fondazione, rappresentando la stessa nei rapporti verso l'esterno. Il consiglio di fondazione è incaricato di tutte le mansioni che secondo gli statuti o regolamenti non sono trasmesse ad altri organi. Al consiglio di fondazione competono in particolare i seguenti compiti inalienabili:

- regolamentazione del diritto di firma e del diritto di rappresentare la fondazione,
- la nomina dei membri del consiglio di fondazione e dell'ufficio di revisione,
- l'approvazione del rendiconto annuale,
- l'emanazione di regolamenti e la loro modifica.

Il consiglio di fondazione può regolamentare i dettagli inerenti l'organizzazione e l'amministrazione. Nell'ambito dello scopo i regolamenti possono essere modificati dal consiglio di fondazione in qualsiasi momento. I regolamenti e le loro modifiche devono essere notificati all'autorità di vigilanza.

Il consiglio di fondazione ha la possibilità di conferire alcune delle sue mansioni a uno o a più membri o a terzi.

## **Art. 8            delibera**

Il consiglio di fondazione può deliberare quando è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente. Sedute e decisioni vanno messe a protocollo.

Decisioni e votazioni sono consentite anche per via circolare, a condizione che nessun membro richieda la consultazione orale. Decisioni e votazioni per via circolare devono essere approvate da tutti i membri.

Il consiglio di fondazione si riunisce per lo meno una volta all'anno e può essere convocato dal presidente in ogni momento. Deve riunirsi se almeno un membro lo richiede indicando le trattande.

La convocazione va fatta per iscritto e con l'ordine del giorno di regola dieci giorni prima della seduta.

## **Art. 9            ufficio di revisione**

Il consiglio di fondazione nomina secondo le disposizioni di legge un ufficio di revisione per la durata di ... anni.

## **Art. 10          vigilanza**

La fondazione è sottoposta alla vigilanza come previsto dalla legge.

## **Art. 11          scioglimento della fondazione**

In caso di scioglimento della fondazione per un motivo previsto dalla legge, il patrimonio della fondazione sarà devoluto a un'altra istituzione di utilità pubblica che gode dell'esenzione fiscale avente lo stesso scopo o uno analogo.

## **Art. 12          iscrizione al registro di commercio**

La fondazione entra in vigore con l'iscrizione al registro di commercio del Cantone dei Grigioni.

**Art. 13 duplicati**

Il presente atto pubblico è allestito in ... esemplari, ... per la fondazione e uno ciascuno per il registro di commercio, l'autorità di vigilanza, l'amministrazione cantonale delle imposte e il notaio.

Luogo e data...

**I fondatori:**